



NOTA DI ORIENTAMENTO PER IL COCOF VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO NEI CASI DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DI FORMEZPA

DISCLAIMER:

"Si tratta di un documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione. Basandosi sulla legislazione vigente nell'Unione Europea, fornisce una guida tecnica a beneficio di istituzioni pubbliche, professionisti, beneficiari reali o potenziali ed altri enti coinvolti nelle fasi di monitoraggio, controllo ed implementazione della Politica di Coesione su come interpretare ed attuare le regole dell'UE in questo ambito. L'obiettivo di questo documento è quello di fornire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in merito alle regole summenzionate, al fine di facilitare l'implementazione dei programmi operativi ed incoraggiare le buone pratiche. Tuttavia, questa nota di orientamento è senz'altro soggetta all'interpretazione della Corte di Giustizia e della Corte generale ed alle decisioni della Commissione."

I. Introduzione

Sulla base della giurisprudenza della Corte, un'infrastruttura che offre beni e servizi sul mercato, rappresenta un'attività economica ed è quindi soggetta al controllo sugli aiuti di Stato. Conseguentemente, il finanziamento o la costruzione di infrastrutture che possono essere utilizzate per offrire sul mercato beni o servizi, possono rappresentare un vantaggio per il beneficiario, così come descritto nell'articolo 107(1) TFUE e costituire quindi un aiuto di Stato. Il finanziamento di questa infrastruttura pertanto è in linea di principio soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Tuttavia, fino ad oggi, i servizi della Commissione non hanno svolto sistematicamente controlli sulla dichiarazione di non impiego di aiuti di Stato effettuata dagli Stati membri nel momento della presentazione delle domande per la realizzazione di questi progetti infrastrutturali. La Commissione, a partire da adesso, controllerà sistematicamente questo aspetto e gli Stati membri dovranno fornire tali informazioni nei casi in cui ritengano che progetti infrastrutturali non necessitino di aiuti di Stato, fornendo le spiegazioni a supporto di tale affermazione.

L'obiettivo della presente nota è quello di fornire un orientamento in merito alle regole della Politica di Coesione relativamente ai progetti infrastrutturali.

II. L'ambito legale

L'articolo 9(5) del regolamento (CE) No 1083/2006 dispone che tutte le operazioni finanziate dai Fondi debbano essere conformi alle disposizioni del Trattato e atti adottati sulla base di quest'ultimo. Ciò include le disposizioni sugli aiuti di Stato.

L'articolo 60(a) del Regolamento (CE) No 1083/2006 dispone che l'Autorità di Gestione sia responsabile della gestione e dell'attuazione del programma operativo e prevede in particolare che essa è responsabile di *“garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali”*.

Nell'articolo 61 del Regolamento 1083/2006, l'autorità di certificazione di un programma *“è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento”*.

Come indicato nel modello per la certificazione della spesa, l'autorità di certificazione deve certificare che *“le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente*

¹ Caso C-82/01 P *Aéroports de Paris v Commission* [2002] ECR I-9297, para 80; Caso 41/83 *Italy v Commission* [1985] ECR 873, para 18; Caso T-229/94 *Deutsche Bahn v Commission* [1997] ECR II-1689.

ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali, in particolare alle norme sugli aiuti di Stato” (Allegato X al Regolamento (CE) No 1828/2006).

In virtù dell'articolo 108 (3) TFUE, non si può ricorrere ad un aiuto di Stato se non dopo una decisione della Commissione. Pertanto, qualsiasi aiuto di Stato non soggetto a notifica in virtù dell'articolo 109 TFUE e della legislazione secondaria adottata su quella base o sulla base dell'articolo 106 (3) TFUE², deve essere notificato e approvato dalla Commissione prima di essere concesso.

III. Orientamenti sul trattamento dei progetti

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della giurisprudenza della Corte nella valutazione in merito al requisito della notifica sugli aiuti di Stato relativamente ad una infrastruttura cofinanziata dai Fondi. Ciò interessa sia i grandi progetti, sia gli altri progetti.

Per i grandi progetti, gli Stati membri devono indicare nel modulo di domanda se è previsto un aiuto di Stato che deve essere notificato alla Commissione. Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare le griglie analitiche fornite dai servizi della Commissione per dimostrare che non è richiesta alcuna notifica di aiuto di Stato. Se del caso, gli Stati membri possono anche fornire documenti di supporto a sostegno della propria valutazione. L'utilizzo delle griglie analitiche non è obbligatorio, ma il loro impiego facilita l'esame da parte dei servizi della Commissione.

Per i grandi progetti per i quali il modulo è stato già trasmesso, ma che sono ancora in attesa di una decisione sulla base delle regole dei Fondi Strutturali, gli Stati membri sono chiamati a riesaminare la propria valutazione iniziale sulla necessità di una notifica per aiuti di Stato ed informare la Commissione in merito al risultato della valutazione alla luce della presente nota. Qualora gli Stati membri rilevassero che non sia richiesta una notifica di aiuti di Stato, dovrebbero fornire alla Commissione una spiegazione e, nel caso, la documentazione di supporto. Tali informazioni saranno utili alla Commissione per realizzare la valutazione richiesta, preliminarmente all'adozione della decisione sul grande progetto.

² Attualmente queste esenzioni sono previste nel Regolamento (CEE) No 1192/69 del 26 giugno 1969 sulle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, OJ L 156, 28.6.1969, p. 8; Regolamento (CE) No 1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007, p. 1; Regolamento della Commissione (CE) No 800/2008 del 6 agosto 2008 che individua certe categorie di aiuti compatibili con il mercato comune come previsto negli articoli 87 e 88 del Trattato (*Esenzione al Regolamento generale*), e alla Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'applicazione dell'articolo 106(2) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato relativi alla compensazione dei pubblici servizi garantiti ad alcune imprese affidatarie di servizi di interesse economico generale (decisione SIEG). E' da notare, inoltre, che il Regolamento della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis* garantiti ad imprese fornitrici di servizi di interesse economico generale (*SIEG de minimis*), nonché il Regolamento della Commissione (CE) No 1998/2006 del 15 dicembre 2006 in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti *de minimis* (*regolamento de minimis*).

La Commissione non intende esaminare sistematicamente la conformità con le regole sugli aiuti di Stato dei grandi progetti di infrastrutture di cui alla presente nota, che sono già stati oggetto di una decisione in merito all'importo del cofinanziamento dei Fondi prima della data di questa nota. Inoltre, relativamente a tutti gli altri progetti di infrastrutture che gli Stati hanno già valutato prima della data della nota, non si ritiene necessario un sistematico riesame ai fini della Politica di Coesione. Tuttavia, per entrambe le tipologie di progetti, la Commissione dovrà adottare una decisione sulla base dei controlli sugli aiuti di Stato, nel caso sopravvenga una notifica per la certezza del diritto da parte di uno Stato membro, oppure nel caso di contestazione da parte di un soggetto interessato. Anche in questi casi si arriverebbe ad una revisione della decisione in merito ad un grande progetto.

IV. Conseguenze delle dichiarazioni di spesa per grandi progetti e per tutti gli altri progetti

Gli Stati membri potranno certificare la legalità e regolarità della spesa relativa a progetti infrastrutturali a scopo economico se, secondo la valutazione dello Stato membro, le regole sugli aiuti di Stato saranno state rispettate coerentemente con la giurisprudenza sul finanziamento di infrastrutture e sugli aiuti di Stato. La certificazione della spesa potrà essere effettuata se il progetto infrastrutturale interessato non comporta aiuti di Stato, oppure se l'aiuto di Stato non è soggetto a notifica, requisito previsto dall'articolo 109 TFUE e dalla relativa legislazione secondaria o sulla base dell'articolo 106 (3) TFUE, oppure se l'aiuto di Stato sia stato approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 108 (3) TFUE.

Se la spesa viene dichiarata, lo Stato membro si assume il rischio che, nel caso di aiuto incompatibile, essa dovrà essere detratta dalla domanda di pagamento presentata successivamente alla decisione della Commissione in merito all'aiuto di Stato e lo Stato membro dovrà recuperare dal beneficiario l'aiuto incompatibile.